

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale di Grottaferrata

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la ripresa audio-video e la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Grottaferrata (di seguito "Consiglio comunale")

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Grottaferrata, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei Cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. "Tutte le sedute del C.C. di Grottaferrata sono soggette a riprese audiovideo, tranne i casi di esclusione previsti dal regolamento del C.C."

Art. 3 - Modalità di registrazione

1. L'attività di ripresa audio-video delle sedute del Consiglio comunale è effettuata direttamente dall'Ente o tramite proprio incaricato.
2. Sono inoltre consentite riprese:
 - a. effettuate da soggetti terzi autorizzati;
 - b. effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente del Consiglio comunale a tutti i partecipanti della seduta. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione delle autorizzazioni alle videoriprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.
4. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa diretta audio-video, nonché della successiva diffusione, è disposta l'apposizione in aula di adeguati avvisi contenenti l'informativa di cui all'art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.
5. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza, lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
6. I Consiglieri comunali possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando l'immagine o la registrazione audio siano idonei a rivelare lo stato di salute. In quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del Consigliere comunale senza ripresa identificativa.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute dal Regolamento del Consiglio comunale, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento

della seduta consiliare; in entrambi i casi, il Presidente del Consiglio comunale comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.

8. La ripresa audio-video dei lavori dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio comunale e degli altri soggetti che partecipano alla seduta, dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
9. Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 4 - Pubblicazione e archiviazione sul portale del Comune delle registrazioni delle sedute e loro utilizzo

1. Le riprese delle sedute effettuate dal Comune di Grottaferrata sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le registrazioni audio-video, sono pubblicate e archiviate in formato aperto e liberamente scaricabile, nei modi e nei tempi sotto individuati e resteranno disponibili sul sito istituzionali del Comune per 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito.
3. La pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avverrà entro 7 giorni successivi allo svolgimento della riunione del Consiglio comunale.
4. Sono altresì pubblicati gli ordini del giorno delle riunioni ed il processo verbale.
5. Le registrazioni pubblicate sono riutilizzabili nel rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo. Non potranno essere in alcun modo associati all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere. Vigè inoltre l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.

Art. 5 - Ripresa delle sedute da parte di terzi

1. I terzi possono eseguire foto o riprese audio-video degli amministratori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati ed autorizzati, per la singola seduta in svolgimento o per più sedute, dal Presidente del Consiglio comunale al quale rivolgono specifica richiesta scritta.
2. Le richieste pervenute almeno 24 ore prima della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente del Consiglio comunale. Ogni altro aspetto relativo ai tempi ed alle modalità di autorizzazione sarà definito dalla conferenza dei capigruppo e reso pubblico congiuntamente al presente Regolamento.
3. I terzi dovranno assumersi, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o ad una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.
4. Le modalità delle riprese sono quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di trasmissione e commercializzazione da parte dei terzi autorizzati

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive potranno trasmetterle integralmente o in parte.
3. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si obbligano a:
 - non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere;
 - non manipolare il materiale registrato in modo tale da indurre in inganno il fruitore delle immagini e delle registrazioni sul reale contenuto degli interventi.

Art. 7 - Tutela della riservatezza e dei dati personali

1. La registrazione e diffusione delle sedute, tramite il sito web del Comune, avviene nel rispetto dei principi sulla tutela dei dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari, per i quali si osserva il principio di stretta necessità, potendo essere diffusi solo nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
2. Non potranno essere diffusi, inoltre, dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Art. 8 - Ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

1. La ripresa audio-video con finalità di informazione delle sedute del Consiglio comunale, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere preventivamente comunicata al Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione ed alla diffusione dei dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari, emergenti dalle riprese audio-video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio-televisiva, per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate. Il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

Art. 9 - Diritto di accesso alle trascrizioni

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 10 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy* cui si rinvia, il Comune di Grottaferrata è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con atto da parte del Servizio competente.
3. L'eventuale gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese e/o la successiva gestione, manutenzione ed aggiornamento del sito web istituzionale del Comune, è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese, deve indicare preventivamente il nome del titolare ed altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi, e del Regolamento del Consiglio comunale.